

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE nr. 2 in riferimento all'Accordo del 30/03/2020

Addì, 29 Aprile 2020, si sono incontrate con collegamento in via telematica in forma di videoconferenza:

- **Bestseller Italy S.p.A.**, con sede legale in Via Braglia, 21 in Castel S. Pietro Terme (BO), P.Iva/C.F.: 02469361204, rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Bjørn Iversen, dal referente per l'Ufficio del Personale Sig. Luigi Tresca, assistiti dal Consulente Aziendale Sig. Luca Casadio, di seguito anche "BESTSELLER"

e

- **Fisascat CISL**, Sede Nazionale, Via dei Mille, 56 – 00185 Roma, rappresentata dal Sig. Dario Campeotto, di seguito anche "OO.SS.";

- **Uiltucs UIL**, Sede Nazionale, Via Nizza, 128 – 00198 Roma, rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu, di seguito anche "OO.SS.";

- **Filcams CGIL**, Sede Nazionale, Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma, rappresentata dal Sig. Emanuele Ferretti, di seguito anche "OO.SS."


Congiuntamente anche "le Parti".

PREMESSO CHE:



- in data 30 marzo 2020 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo per la richiesta di accesso di BESTSELLER al trattamento di CIGD ai sensi dell'art.22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente;
- in data 17 aprile 2020, integrando il summenzionato accordo, BESTSELLER comunicava alle OO.SS. la procedura attivata per assistere i propri dipendenti nel frangente di applicazione della CIGD;
- le Parti, per un aggiornamento sulle evoluzioni della procedura attivata da BESTSELLER e proseguire nel dialogo per la continuazione di ricorso alla CIGD, concordavano un nuovo incontro in data odierna, 29 aprile 2020, alle ore 11,00;
- a valle dell'accordo 30 marzo 2020 e dell'integrazione 17 aprile 2020, veniva emanato il DPCM 26/04/2020, che prevedeva per il Codice ATECO 46 (di riferimento per l'attività di BESTSELLER) l'esclusione dalle misure di sospensione delle attività produttive e commerciali, dal 4 maggio 2020 incluso;

tutto ciò premesso:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;
- 2) BESTSELLER ha proceduto ad aggiornare le OO.SS. nel merito dei riscontri e delle domande ricevute alla data del 28 aprile 2020, dai propri dipendenti in relazione alle misure di supporto di cui al punto 3) dell'integrazione 17 aprile 2020 dell'accordo del 30 marzo 2020, illustrando che:



29 Aprile 2020



1. Con riferimento al punto 1. sono state presentate dai lavoratori dipendenti di BESTSELLER agli Istituti bancari nr. 13 domande, ai sensi della Convenzione tra ABI e Parti Sociali in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale al reddito di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020.
Tutte le domande risultano a tutt'oggi in attesa di esito o prive di esito positivo, con particolare motivazione riconducibile a richiesta di evidenze documentali da parte degli Istituti bancari – peraltro provenienti da sistemi di generazione automatica di email anonime di risposta – e non perfezionabili, quali nello specifico il modello INPS "SR41". Ciò detto, BESTSELLER continua ad assicurare piena assistenza ai lavoratori richiedenti, favorendo anche la propria interlocuzione diretta con gli Istituti bancari, al fine di accelerare e promuovere con gli stessi i termini di cui alla Convenzione sopra richiamata.
2. Con riferimento al punto 2., BESTSELLER ne ha promosso e diffuso attivamente la possibilità di ricorrervi, e risultano presentate dai lavoratori dipendenti nr. 11 richieste di anticipo della 14ma mensilità (ratei maturati al 30/04/2020) e nr. 6 richieste di anticipo della 14ma e della 13ma mensilità (ratei maturati al 30/04/2020), per un totale di nr. 17 richieste.
BESTSELLER conferma che darà corso a tutte le richieste prevedendo l'erogazione con le spettanze riferite al corrente mese di Aprile.
3. BESTSELLER comunica, inoltre, che al fine di limitare i disagi ai propri lavoratori dovuti alle impreviste complicazioni generatesi per i medesimi nelle richieste di anticipo delle integrazioni salariali agli Istituti bancari, provvederà ad anticipare le spettanze riferite al mese di aprile 2020, effettuando i relativi bonifici entro il giorno 4 maggio 2020.
4. BESTSELLER conferma alle OO.SS. che il 4 maggio 2020 riprenderà progressivamente l'attività, seppur in modo parziale poiché i propri clienti (esercizi commerciali di vendita al dettaglio) risultano ancora con attività sospesa fino al 17 maggio 2020 per gli effetti del DPCM 26/04/2020. Inoltre, nei limiti dei contenuti delle mansioni, si continuerà a favorire, per la durata dello stato di emergenza e laddove possibile, il ricorso alla forma del lavoro agile (smart working) secondo le vigenti previsioni di legge. In ogni caso, vi è già pieno coinvolgimento delle figure deputate, in particolare RSPP e RLS, per l'adozione all'interno dei locali aziendali delle misure necessarie ai sensi dell'allegato 6 del DPCM 26/04/2020 ("Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali").
5. Con riferimento al punto che precede, BESTSELLER comunica che la ripresa dell'attività interesserà un numero parziale e progressivo di lavoratori e, pertanto, si rende necessario prevedere il ricorso alla CIGD, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, oltre al preventivato termine del 30 aprile 2020, e ad esaurimento delle 9 settimane previste per riduzione e/o sospensione a zero ore, compatibilmente con l'aumento, o la riduzione, dell'attività lavorativa.
6. le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute da BESTSELLER sono tali da giustificare la proroga del ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga CIGD, ai sensi dell'art. 22 del D.L. nr. 18/2020, per tutti i lavoratori interessati dalla sospensione a zero ore/riduzione dell'attività lavorativa previsti nell'accordo 30 marzo 2020 e per tutti i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.L. 23/2020.

29 Aprile 2020

Pag. 2

7. la proroga di cui al punto che precede sarà presentata da BESTSELLER per ricorrere entro il **31 maggio 2020** ad un numero massimo di settimane di trattamento CIGD in favore dei lavoratori, fino a un massimo di 9 (nove), tenuto conto delle settimane già utilizzate ai sensi dell'accordo 30 marzo 2020. Le Parti inoltre convengono sin d'ora che il predetto periodo potrà essere prorogato, ovvero rinnovato, sulla base di specifici provvedimenti pubblici ed interventi normativi che verranno emanati al persistere dell'emergenza epidemiologica, per le conseguenze generate sulle attività di BESTSELLER.

Visto quanto sopra, e consapevoli delle necessarie evoluzioni normative che l'emergenza epidemiologica comporterà, anche al fine di monitorare periodicamente gli sviluppi delle intese intercorse, nonché per verificare la congruità della previsione di ricorso alla CIGD entro il 31 maggio 2020, le Parti concordano di incontrarsi nuovamente, in forma di videoconferenza, in data 15 maggio 2020 alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per BESTSELLER:

Bjørn Iversen

BESTSELLER ITALY S.p.A.

Via Braglia, 21


40020 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

Cod. Fisc. n. 02469361204


Iscriz. Reg. Imp. n. 02469361204


Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

Per le OO.SS.:


(Fisascat CISL)


Luigi Tresca




(Uilucs UIL)

Assistiti da:

Luca Casadio





(Filcams CGIL)